

La crisi della giustizia a Brescia

di Maurizio Lascioli

La conferma di una crisi pubblica di credibilità della giustizia, sicuramente latente da anni e già conosciuta dagli operatori, si è manifestata nei risultati del referendum del 1987 relativo alla responsabilità civile del giudice. La strumentalità di quel referendum fu prontamente rilevata da osservatori politici attenti poiché l'esito era scontato in partenza (è facile pensare a identico esito nel caso, per esempio, avesse riguardato i burocrati della nostra pubblica amministrazione), mentre la sua lettura avrebbe finito con l'attribuire al giudice anche responsabilità non proprie, col rischio che si individuasse nella sola magistratura la componente da colpevolizzare, nascondendo altre e ben più gravi ragioni che attenevano alle oggettive debolezze dello Stato.

L'incapacità della classe politica nel legiferare le riforme invocate da decenni, la scarsità dei fondi riservati alla giustizia nel bilancio dello Stato, il lassismo di parte del personale ausiliario, una certa caduta ontologica degli operatori (avvocati compresi), la pochezza delle strutture, i problemi di organico di magistrati connessi anche al loro reclutamento e alla successiva breve fase formativa, sono alcuni fra i principali fattori della crisi. La gravità della stessa ha però reso ineluttabile che dalle analisi si passasse ai primi interventi. Ed è così che il Parlamento ha varato prima la riforma del codice di procedura penale, già in vigore, e quello del codice di procedura civile, di prossima applicazione. La prima grande riforma è però alle prese con le resistenze oggettive (strutture e organizzazioni carenti), e soggettive (forma mentis di avvocati e giudici) così che le ultime due amnistie non hanno ancora apparentemente prodotto gli sperati risultati in termini di riduzione dei procedimenti penali pendenti e i riti alternativi non sono gettonati come pure era auspicato.

La seconda è già oggetto di polemica prima ancora di divenire operativa perché in campo civile non esiste la possibilità di cancellare autoritativamente le controversie pendenti e la celerità del nuovo rito, imposta con preclusioni e decadenze, chiama magistrati e avvocati a un impegno assai gravoso all'interno di una struttura organizzativa dalle carenze già evidenti con rischio di una paralisi generalizzata e di una giustizia ancor più ingiusta.

Sullo sfondo, inasprendosi il tema delle riforme istituzionali, i giudici ravvedono rischi di abolizione della loro indipendenza dal potere legislativo ed esecutivo e raccolgono scarsa solidarietà sui temi della loro terzietà, del principio della loro inamovibilità, dell'obbligatorietà dell'azione penale, pur trattandosi, per alcuni di essi, di principi costituzionali a garanzia del popolo stesso.

Sulla stessa figura del pubblico ministero (che è il soggetto deputato dell'introduzione del processo penale, nonché a sostenere l'accusa ora in posizione paritaria con la difesa) è polemica accesa solo su una ipotesi di

configurarne una carriera difforme pur persistendo la sua appartenenza alla magistratura.

V'è poi, non troppo secondario, il problema della paralisi di giurisdizioni speciali, in particolar modo quella tributaria. Non v'è chi non veda la gravità e l'importanza di tutte le questioni sinteticamente sollevate e, puntuale con l'acuirsi della crisi della giustizia, è l'attacco malavitoso il cui bersaglio è ormai lo Stato in genere e le sue istituzioni, non più i singoli magistrati, rei di esercitare con onestà e coscienza, scevri da condizionamenti, il proprio dovere.

Dietro il quotidiano bollettino di guerra alimentato non solo dalle lotte fra cosche, ma anche di vittime fra cittadini incensurati e addirittura da bambini, si va legittimando una giustizia parallela, spietata quanto parziale, che piega alla propria logica di terrore e di violenza un numero sempre maggiore di persone, di imprese, di negozianti, di amministratori; che impone le proprie regole di rispetto del più forte, di omertà, di contratti di favore, di riciclaggio del danaro sporco, di corruzione; che si estende sul territorio dello Stato sempre più uniformemente come un contropotere, con una forza eversiva da far impallidire quella terroristica di pochi anni orsono.

In questo contesto, che ci riserviamo di approfondire sollecitando il dibattito di tutte le componenti su questa rivista, iniziamo con l'aprire una finestra ad alcuni dati, quelli del Tribunale di Brescia, che evidenziano sia la persistente domanda di giustizia del cittadino alimentata dalle cause civili, sia l'entità dei procedimenti penali pendenti.

Al fine di poter individuare l'arretrato e verificare l'effetto di un anno di lavoro giudiziario i dati vengono indicati, per la materia civile, con il numero dei processi pendenti al 30 giugno 1989, con quelli sopravvenuti dall'1 luglio 1989 al 30 giugno 1990, con quelli decisi ed esauriti nello stesso lasso di tempo e con quelli di essi rimasti pendenti al 30 giugno 1990.

<i>Tribunale civile</i>	<i>Pendenti al 30.6.89</i>	<i>Sopravvenuti dall'1.7.89 al 30.6.90</i>	<i>Esauriti dall'1.7.89 al 30.6.90</i>	<i>Rimasti pendenti al 30.6.90</i>
giudizi 1° grado	17.001	6.327	6.071	17.257
giudizi 2° grado (appello avverso sentenze dei Pretori di Brescia e dei Pretori Foranei)	692	185	107	770
Totali	17.693	6.512	6.178	18.027

Questo primo quadro consente di rilevare che il numero dei processi definiti nell'anno giugno '89 - giugno '90 è inferiore a quello dei processi sopravvenuti nello stesso lasso di tempo e pertanto i processi aperti e da decidere al 30 giugno '90 sono superiori a quelli pendenti al 30 giugno '89. Da qui il meccanismo dell'accumulo dell'arretrato che grava su soli 16 giudici istruttori.

Ne emerge, inoltre, che la domanda di giustizia è alta (circa 6.500 cause radicate in un anno) e che per la sola evasione dell'arretrato servirebbero quasi 4 anni di lavoro di tutto l'organico dei giudici senza che pervenisse alcun altro processo nuovo.

Il Tribunale raggruppa i giudici in tre sezioni civili ordinarie e in alcune speciali alla formazione cui concorrono i medesimi giudici. Riteniamo interessante riportare anche i dati, da sommarsi a quelli già esposti, di queste sezioni:

	<i>Pendenti al 30.6.89</i>	<i>Sopravvenuti dall'1.7.89 al 30.6.90</i>	<i>Esauriti dall'1.7.89 al 30.6.90</i>	<i>Rimasti pendenti al 30.6.90</i>
Lavoro e previdenza	247	319	108	458
Agraria	160	36	12	184
Fallimentare				
Fallimenti	1.470	226	205	1.491
Conc. Prev.	43	1	12	32
Liquid. coatte	24	2	—	26

Ritenendoli di interesse, pubblichiamo anche i dati relativi ai divorzi e alle separazioni secondo il solito schema.

	<i>Pendenti al 30.6.89</i>	<i>Sopravvenuti dall'1.7.89 al 30.6.90</i>	<i>Esauriti dall'1.7.89 al 30.6.90</i>	<i>Rimasti pendenti al 30.6.90</i>
Divorzi	608	1.048	1.316	340
Separazioni	1.148	1.296	1.258	1.186

Passando ora alla materia penale va premesso che essa è complicata per le pendenze relative al rito vecchio e al nuovo rito e dalla fase di pendenza (istruzione o in giudizio)

Vecchio Rito

	<i>Pendenti al 30.6.89</i>	<i>Sopravvenuti fino al 24.10.89</i>	<i>Sopravvenuti al 30.6.90</i>	<i>Definiti al 30.6.90</i>	<i>Pendenti al 30.6.90</i>
Istruzione	1.711	1.346	1.413	2.734	390
In giudizio					
1 ^a istanza	2.397	319	535	696	2.236
2 ^a istanza	146	—	2	32	116
Corte Assise	4	—	2	6	—

Nuovo Rito

	<i>Sopravvenuti dal 24.10.89 fino al 30.6.90</i>	<i>Definiti al 30.6.90</i>	<i>Pendenti al 30.6.90</i>
Fase indagini preliminari avanti il G.I.P.	3.322	3.181	141
Giudizio prima istanza	355	243	112

Per maggior chiarezza va detto che tutti i processi definiti in prima o seconda istanza e in Corte d'Assise secondo il vecchio e il nuovo codice di procedura penale si sono risolti con l'emissione di sentenza dibattimentale.

Dei 2734 processi penali esauriti secondo il vecchio rito dai giudici istruttori si precisa che 609 sono stati oggetto di sentenza istruttoria di proscioglimento, 801 di decreto di archiviazione, 1 di ordinanza di rinvio a giudizio avanti la Corte d'Assise, 61 di ordinanza di rinvio a giudizio avanti il Tribunale, 1262 definiti in altro modo.

Dei 3181 processi penali definiti dai Gip secondo il nuovo rito, ben 2459 sono stati oggetto di decreto di archiviazione, 391 di decreto di rinvio a giudizio avanti il Tribunale, 238 di definizione con riti alternativi di cui agli artt. 442-444 c.p.e. (rito abbreviato, patteggiamento ecc.), 83 di sentenza di non luogo a procedere, 10 definiti in altro modo.

Dal che emerge che in questa prima fase di "collaudo" del nuovo codice di procedura penale, il ricorso ai riti alternativi è assai scarso e comunque certamente inferiore all'uso prefigurato dal legislatore per ragioni che ci riserviamo di analizzare.

Tale tendenza non è solo bresciana atteso che dai dati letti all'apertura dell'anno giudiziario dal Procuratore generale presso la Corte di Appello di Brescia (che comprende i Tribunali di Brescia, Bergamo, Crema, Cremona e Mantova) in ordine ai processi esauriti dal Gip o in periodo istruttorio dal Pubblico ministero, sempre nel periodo 24 ottobre '89 al 30 giugno '90, risultano definiti rispettivamente con i riti alternativi 530 processi a fronte di 35.612, e 2.745 processi a fronte di 60.172.

Dalla medesima relazione emerge la natura dei reati più commessi nel seguente ordine decrescente (non completo): violazioni norme edilizie 1529; violazione norme tutela territorio e ambiente 884; rapine 539; omicidi colposi (su incidenti stradali) 466; estorsioni 68; tentate rapine 33; tentate estorsioni 29; omicidi volontari 16; tentati omicidi volontari 13; sequestri 4; tentati sequestri 2.

Concludiamo qui questa prima "finestra" ritenendo che i dati pubblicati si spieghino anche da soli ed evidenzino comunque l'intensità della domanda di giustizia (sempre sostenuta in periodi di esteso benessere) e le prime ragioni della lentezza che oggi caratterizza i processi più che in altri momenti storici.